

COMUNE DI SAN MICHELE DI SERINO
PROVINCIA DI AVELLINO

copia/originale

Spediz. Prot. n° 5870 del 19/12/00

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n° 41 del 14.12.2000

OGGETTO : APPROVAZIONE REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI.

L'anno duemila il giorno quattordici del mese di dicembre alle ore 18.00 nella sala delle adunanze consiliari della Sede Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria/straordinaria ed in seduta di prima convocazione.

Presiede la seduta il Sig. Teodoro Renzulli - Sindaco Presidente -.

Dei consiglieri comunali sono presenti n° 12 e assenti sebbene invitati n° 1 come segue:

N°	Nome e cognome	Presente	Assente
1	Teodoro RENZULLI	Si	
2	Franco DE FEO		Si
3	Concilio ROSARIO	Si	
4	Francesco ASCOLESE	Si	
5	Sabino OLIVA	si	
6	Michele VIGORITA	Si	
7	Gerardo SIRENA	Si	
8	Marco LUCIANO	Si	
9	Antonio DE MATTIA	Si	
10	Michele BOCCIA	si	
11	Bruno DE MATTIA	Si	
12	Angelo Domenico DE VITA	Si	
13	Filomeno COVELLUZZI	Si	

Fra gli assenti sono giustificati (Art. 289 del T.U.L.C.P. 4 febbraio 1915,n.148), i signori :

Con l'assistenza del Segretario Comunale Sig. Dott.ssa Clara Curto.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Relaziona il Sindaco-Presidente, il quale illustra l'allegato Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari, in esito a quanto disposto dalla legge n. 265/99. Esso garantisce non soltanto il rispetto del dettato normativo sul funzionamento del massimo Organo collegiale dell'Ente, ma anche la tutela della condotta trasparente, democratica e partecipativa nei confronti del cittadino e della compagine di minoranza, dal momento che con il presente Regolamento un rappresentante di minoranza viene inserito in tutte le Commissioni consiliari.

Si congeda dal Consiglio il Cons. Sirena.

Segue discussione nella quale:

Il Cons. Boccia chiede che i componenti delle Commissioni consiliari obbligatorie venga aumentato a cinque, dal momento che le minoranze consiliari sono due.

Il Cons. Covelluzzi chiede che i gruppi consiliari istituzionalizzati siano previsti con membri di maggioranza e di minoranza. Il Segretario comunale obietta che ciò, in via istituzionale, non è possibile.

Il Cons. De Vita chiede che venga perfezionata l'istruttoria degli atti almeno 6 giorni prima del Consiglio comunale.

Il Cons. Boccia insiste affinché venga aumentato il numero dei Consiglieri componenti delle Commissioni consiliari a cinque,

Il Sindaco replica affermando che non è possibile aumentare il numero dei componenti delle Commissioni perché ciò pregiudicherebbe la funzionalità delle stesse.

IL CONS. BOCCIA ED IL CONSIGLIERE DE MATTIA SI ALLONTANANO DALL'AULA.

Il Sindaco-Presidente mette ai voti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il vigente Statuto Comunale, esecutivo, approvato con deliberazione C.C. n.16 del 5/05/00;

Visti, in particolare, gli artt. 28-34 del medesimo Statuto;

Vista la legge n.265/99, coordinata con il Testo Unico n.267 del 18 luglio 2000, e ravvisata la conformità nella disciplina inerente gli artt. statuari summenzionati;

Acquisito il parere favorevole del Segretario Comunale sulla legittimità del presente atto;

Con la seguente votazione: n.7 favorevoli, n.2 astenuti (De Vita e Covelluzzi)

Delibera

Approvare l'allegato Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari, che si compone di n. 54 articoli.

Rimettere la presente alla Sezione Provinciale di Controllo ex art. 17 comma 33 legge n. 127/97 e ss.



COMUNE DI SAN MICHELE DI SERINO

Provincia di Avellino
Tel. 0825/595014 fax 0825/595658

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI.

INDICE

TITOLO I° - DISPOSIZIONI PRELIMINARI

- Art. 1) Consiglieri comunali
- Art. 2) Prima seduta del consiglio - Consigliere anziano
- Art. 3) Primi adempimenti del consiglio

TITOLO II - GRUPPI CONSILIARI

- Art. 4) Composizione
- Art. 5) Costituzione
- Art. 6) Presa d'atto del Consiglio

TITOLO III° - COMMISSIONI CONSILIARI

- Art. 7) Istituzione e composizione
- Art. 8) Notizie sulla costituzione
- Art. 9) Insediamento
- Art. 10) Convocazione
- Art. 11) Funzionamento - Decisioni
- Art. 12) Partecipazione degli Amministratori e dei Funzionari - Collaborazione
- Art. 13) Segreteria - Verbalizzazione
- Art. 14) Assegnazione affari
- Art. 15) Indagini conoscitive
- Art. 16) Commissioni speciali o di inchiesta
- Art. 17) Sedute delle commissioni

TITOLO IV° - ORGANIZZAZIONE DELLE SESSIONI E DELLE SAEDUTE DEL CONSIGLIO

- Art. 18) Sede riunioni
- Art. 19) Sessioni
- Art. 20) Convocazione
- Art. 21) Seduta prima convocazione
- Art. 22) Ordine del giorno
- Art. 23) Sedute - Adempimenti preliminari
- Art. 24) Pubblicita' e segretezza delle sedute

TITOLO V° - DISCUSSIONE E VOTAZIONE

- Art.25) Ordine durante le sedute
- Art.26) Sanzioni disciplinari
- Art.27) Tumulto in aula
- Art.28) Comportamento del pubblico
- Art.29) Prenotazione per la discussione
- Art.30) Svolgimento interventi
- Art.31) Durata interventi
- Art.32) Questioni pregiudiziali e sospensive
- Art.33) Fatto personale
- Art.34) Udienze conoscitive
- Art.35) Dichiarazione di voto
- Art.36) Verifica numero legale
- Art.37) Votazione
- Art.38) Irregolarita' nella votazione
- Art.39) Verbalizzazione riunioni
- Art.40) Diritti dei consiglieri
- Art.41) Revoca e modifica deliberazioni
- Art.42) Segretario - Incompatibilita'

TITOLO VI° - DIRITTI E PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI

- Art.43) Diritto all'informazione dei Consiglieri
- Art.44) Interrogazioni
- Art.45) Risposta alle interrogazioni
- Art.46) Mozioni
- Art.47) Svolgimento delle mozioni
- Art.48) Emendamenti alle mozioni
- Art.49) Ordini del giorno riguardante mozioni
- Art.50) Votazioni delle mozioni

TITOLO VII° - PROCEDURE PARTICOLARI

- Art.51) Proposta di mozione di sfiducia costruttiva. Revoca e sostituzione degli assessori
- Art.52) Decadenza e dimissioni dalla carica di consigliere comunale
- Art.53) Adempimenti in ordine ai diritti di accesso e di informazione
- Art.54) Norma di rinvio

TITOLO I° - DISPOSIZIONI PRELIMINARI

ART. 1. - Consiglieri Comunali

- 1) Le modalita' di elezione del Sindaco sono disciplinate dalla legge 25 marzo 1993 n° 81.
- 2) I Consiglieri Comunali entrano nell'esercizio delle funzioni ed acquistano i diritti e le prerogative inerenti alla carica dal momento della proclamazione degli eletti, ovvero, in caso di surrogazione, dalla data in cui il Consiglio adotta la prescritta deliberazione.

ART. 2 - Prima seduta del consiglio - Consigliere anziano

- 1) La prima convocazione del consiglio e' disposta entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti. Per la circostanza e' convocato e presieduto dal Sindaco.
- 2) E' Consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale ai sensi dell'art.72, quarto comma, del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, approvato con D.P.R. 16 maggio 1960 n° 570, con esclusione del Sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di Sindaco, proclamati Consiglieri.
- 3) L'avviso di convocazione e' notificato agli eletti almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza e sempre a cura del Sindaco, va contestualmente partecipato al Prefetto.

ART. 3 - Primi adempimenti del consiglio

- 1) Nella prima seduta, convocata e da tenersi ai sensi della legge 25.03.1993 n° 81, il consiglio procede secondo il seguente ordine dei lavori:
 - convalida degli eletti;
 - giuramento del Sindaco;
 - comunicazione dei componenti della Giunta;
 - discussione ed approvazione degli indirizzi generali e di governo.

TITOLO II - GRUPPI CONSILIARI

Art. 4. - Composizione

- 1) I Gruppi Consiliari sono costituiti di norma dai consiglieri eletti nella medesima lista, a prescindere dal numero.
- 2) I Consiglieri che non intendono far parte dei gruppi come individuati nel precedente comma, debbono far pervenire alla Segreteria del Comune, nei cinque giorni successivi alla prima seduta del Consiglio, la dichiarazione di appartenenza ad un diverso gruppo.
- 3) I consiglieri che subentrano ad altri per qualsiasi causa, cessati dalla carica, debbono far pervenire la dichiarazione di cui al precedente comma entro cinque giorni successivi dalla data della deliberazione di surroga alla Segreteria Comunale.

Art. 5. - Costituzione

- 1) Nei dieci giorni successivi alla prima seduta del Consiglio, ogni gruppo consiliare comunica al Segretario la sua composizione, designando, contestualmente, il nominativo del capo gruppo. Nelle more della comunicazione, assume la qualita' di capo gruppo il consigliere che ha riportato, nella sua lista, il maggior numero di voti.
- 2) I gruppi consiliari si hanno per regolarmente costituiti all'atto del ricevimento della comunicazione di cui al comma 1.
- 3) Ogni Gruppo e' altresì tenuto a dare tempestiva comunicazione dell'eventuale mutamento della propria composizione, della sostituzione o della temporanea supplenza del proprio Capo gruppo.

ART. 6. - Presa d'atto del Consiglio

- 1) Il Consiglio, nella prima seduta utile, prende atto dell'avvenuta costituzione dei Gruppi Consiliari, della designazione dei Capogruppo e di ogni successiva variazione.

TITOLO III° - COMMISSIONI CONSILIARI

Art. 7 - Istituzione e composizione

1) Sono costituite le seguenti commissioni consiliari con funzioni consultive, discrezionali e non vincolanti e, limitatamente all'oggetto di consultazione, di controllo eventuale a mezzo di indagini conoscitive:

- a) Commissione per gli affari istituzionali ed amministrativi;
- b) Commissione per il bilancio e lo sviluppo economico;
- c) Commissione per i lavori pubblici, l'urbanistica e l'assetto del territorio;
- d) Commissione per i servizi sociali, culturali, sport e tempo libero;
- e) Commissione per il servizio di Polizia Amministrativa.

2) Ogni Commissione e' composta da n° 3 Consiglieri di cui n° 2 della maggioranza e n° 1 di minoranza;

3) La designazione dei Consiglieri appartenenti alla maggioranza consiliare e' fatta dalla maggioranza; quella dei consiglieri di appartenenti alla minoranza consiliare e' fatta dalla minoranza. Le designazioni avvengono a votazione separata con il criterio proporzionale.

4) L'elezione dei componenti designati avviene con votazione palese.

5) In caso di mancata designazione del/dei componente/i da eleggere o in caso di accordo non raggiunto all'interno della maggioranza od all'interno della minoranza, sono eletti i componenti che conseguono il maggior numero di voti, purchè sia rispettato il criterio proporzionale di cui al precedente terzo comma. In caso di conseguimento di egual numero di voti si procede al sorteggio del nominativo da eleggere.

6) Le Commissioni durano in carica fino alla elezione di nuovo Consiglio

7) Le Commissioni presentano al Consiglio le determinazioni adottate sugli argomenti sottoposti al loro esame

8) Con le stesse modalita' si procede anche alla sostituzione dei componenti

9) Possono essere costituite Commissioni consiliari temporanee per l'esame di istanze, petizioni e proposte ai sensi dell'art. 21 statutario; In tal caso le Commissioni si compongono di tre membri di cui uno della minoranza.

Art. 8 - Notizie sulla costituzione

1) Il Sindaco nella prima seduta utile, informa l'assemblea dell'avvenuto insediamento delle commissioni consiliari e di ogni successiva variazione nonche' della elezione del Presidente e del vice Presidente. Con le stesse modalita' il Sindaco comunica le successive eventuali variazioni.

Art. 9 Insediamento

1) La seduta per l'insediamento delle commissioni deve tenersi entro 15 giorni dalla data della relativa costituzione. Per l'occasione e' convocata dal Sindaco.

2) La Commissione nella sua prima adunanza, procede, nel proprio seno, alla elezione del Presidente e del Vice presidente.

3) La elezione del Presidente e quella del Vice presidente avvengono con separate votazioni a scrutinio palese. Ogni Commissario puo' votare per un solo nome. Sono eletti i Commissari che ottengono il maggior numero di voti, e a parità di voti, i consiglieri piu' anziani.

Art. 10 - Convocazione

1) Il Presidente convoca la Commissione, ne formula l'ordine del giorno e presiede le relative adunanze.

2) Il Vice presidente collabora con il Presidente nella direzione della Commissione e ne disimpegna le funzioni in caso di assenza o di impedimento.

3) La convocazione e l'ordine del giorno sono partecipati al Sindaco e all'Assessore competente per materia.

Art. 11 - Funzionamento - Decisioni

1) Per la validità della seduta e' richiesta la presenza della meta' piu' uno dei componenti la commissione.

2) Le decisioni della commissione sono valide allorchè vengano adottate dalla maggioranza dei votanti.

Art. 12 - Partecipazione degli amministratori e dei funzionari – Collaborazione

- 1) Il Sindaco non può essere eletto nelle commissioni consiliari; presiede di diritto soltanto le Commissioni costituite ex artt. 19, 20 e 21 dello Statuto Comunale;
- 2) Tutti gli amministratori in carica possono chiedere di essere sentiti sugli argomenti in discussione.
- 3) Gli uffici Comunali mettono a disposizione delle Commissioni Consiliari gli atti amministrativi in loro possesso che su richiesta del Presidente di Commissione, si ritiene siano utili per l'espletamento dei lavori.
- 4) Nel corso dei lavori possono essere interpellati Funzionari dell'Ente, per finalità conoscitivo o consultivo.

Art. 13 - Segreteria – Verbalizzazione

- 1) Le funzioni di Segretario della Commissione sono svolte da un dipendente designato dal Segretario comunale, oppure da un componente designato dal Presidente della Commissione. Redige i verbali della riunione che, a cura del Presidente, sono trasmessi in copia al Sindaco.
- 2) I verbali delle sedute sono sottoscritti dal Presidente e dal segretario e dai componenti la Commissione presenti alla seduta.

Art. 14 - Assegnazione affari

- 1) Il Sindaco assegna alle singole commissioni le proposte di provvedimenti o gli argomenti su cui ritiene debba acquisirsi la determinazione – parere.
- 2) Il parere deve essere reso entro il termine massimo di giorni sessanta dall'assegnazione, salvo i casi di comprovata urgenza, per i quali il Sindaco può fissare un termine breve.
- 3) Trascorso infruttuosamente il termine assegnato, il provvedimento è adottato, facendo constare la non avvenuta acquisizione del parere della commissione competente.

Art. 15 - Indagini conoscitive

- 1) Le commissioni possono disporre indagini conoscitive sugli argomenti sottoposti al loro esame, come già annunciato nel prec. Art. 7. A tale scopo possono procedere all'audizione del Segretario comunale e dei titolari degli uffici comunali. Hanno inoltre facoltà di chiedere l'esibizione di atti e documenti.

Art. 16 - Commissioni speciali o di inchiesta

- 1) Il Consiglio può procedere alla istituzione di Commissioni speciali e/o di inchiesta, nonché commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione, determinandone i poteri, l'oggetto ed i limiti dell'attività, nonché il numero dei componenti e la partecipazione numerica.
- 2) La costituzione ed il funzionamento sono disciplinati dalle norme previste per le Commissioni consiliari permanenti. La Presidenza è assegnata sempre ad un Consigliere di minoranza.
- 3) Alla Commissione non è opponibile il segreto d'ufficio.

Art. 17 - Sedute delle commissioni

- 1) Le sedute delle Commissioni sono di norma pubbliche, salvo che, con motivata decisione, non venga, di volta in volta diversamente stabilito.
- 2) La seduta non può mai essere pubblica quando si tratti di questioni comportanti apprezzamenti sulle qualità, sulle attitudini, sul merito o sul demerito delle persone.

TITOLO IV° - ORGANIZZAZIONE DELLE SESSIONI E DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO

Art. 18 - Sede delle riunioni

- 1) Le sedute del Consiglio si svolgono nell'apposita sala della sede Comunale.
- 2) Può il Sindaco per la trattazione di specifici argomenti, disporre che la riunione consiliare si svolga in altro luogo, attestandone le motivazioni nell'atto di convocazione.
- 3) Nel caso di cui al comma precedente la riunione è possibile, sempre che sia assicurato il normale accesso del pubblico nella sala delle riunioni e che ai consiglieri sia garantito il normale svolgimento delle proprie funzioni.
- 4) Per le riunioni fuori dalla sede Comunale, il Sindaco deve darne notizia al pubblico almeno 24 ore prima dell'inizio dei lavori, con apposito avviso da pubblicarsi all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Art. 19 - Sessioni

- 1) Il Consiglio si riunisce in seduta ordinaria o straordinaria secondo le previsioni statutarie.
- 2) Può essere riunito in sessione straordinaria anche a richiesta di almeno un quinto dei consiglieri assegnati al Comune.
- 3) La riunione del Consiglio deve aver luogo entro il termine di giorni venti dalla presentazione della domanda, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
- 4) Può essere tuttavia riunito dal Prefetto tutte le volte che il Sindaco/Presidente, pur formalmente diffidato, non osservi gli obblighi della convocazione.

Art. 20 - Convocazione

- 1) La convocazione dei consiglieri va disposta dal Sindaco con avvisi scritti, da consegnarsi a domicilio a mezzo del messo comunale.
- 2) L'avviso di convocazione va consegnato nel domicilio indicato dal consigliere ed è valido anche se il consigliere è assente dalla sua sede, purché la consegna sia fatta a persona con lo stesso convivente o ad altra persona dal consigliere stesso indicata. Può anche essere spedito con raccomandata con ricevuta di ritorno.
- 3) Qualora il consigliere abbia residenza in altro Comune, deve eleggere domicilio nel Comune di cui è consigliere e indicare la persona alla quale vanno notificati gli avvisi.
- 4) Il personale incaricato della notifica deve presentare la relata comprovante l'avvenuta consegna dell'avviso di convocazione.
- 5) L'avviso per le sessioni ordinarie, con l'elenco degli argomenti da trattarsi, deve essere consegnato ai consiglieri almeno cinque giorni prima della data fissata per la prima riunione; per le altre sessioni va consegnato almeno tre giorni prima di quello fissato per la prima adunanza.
- 6) Nei casi di urgenza, l'avviso, unitamente all'elenco degli argomenti, va consegnato almeno 24 ore prima. In tal caso, però, l'esame di tutti o di parte degli argomenti va differito al giorno seguente qualora ne faccia richiesta la maggioranza dei consiglieri presenti.
- 7) Altrettanto resta stabilito per gli argomenti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno di una determinata seduta.
- 8) L'elenco da trattarsi in ciascuna sessione del Consiglio deve, sotto la responsabilità del Segretario Comunale, essere pubblicato mediante affissione all'Albo pretorio almeno il giorno precedente a quello fissato per la prima adunanza.
- 6) Nessuna proposta può essere tuttavia sottoposta all'esame del Consiglio se, almeno 24 ore prima della riunione, non sia stata depositata nella sala delle adunanze unitamente ai documenti necessari per poter essere esaminata.

Art. 21 - Seduta prima convocazione

- 1) Il Consiglio non può deliberare su alcuno degli argomenti iscritti all'ordine del giorno se alla seduta non interviene almeno un terzo dei consiglieri assegnati al Comune, senza consultare il Sindaco.
- 2) I consiglieri che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
- 3) Gli argomenti delle sedute sono disposti, su proposta del Sindaco, dal Consiglio. Di essi è dato formale avviso 24 ore prima della riunione in prosecuzione.

Art. 22 - Ordine del giorno

- 1) L'iniziativa delle proposte da sottoporsi al Consiglio spetta al Sindaco e/o a un quinto dei Consiglieri assegnati;
- 2) Quando il Consiglio viene riunito a domanda di un quinto dei consiglieri, le questioni da essi proposte hanno la precedenza su tutte le altre.
- 3) Il Consiglio può deliberare esclusivamente sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
- 4) La inversione di questi, su proposta del Sindaco o a richiesta di un gruppo consiliare, è disposta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 23 - Sedute - Adempimenti preliminari

- 1) Il Sindaco, in apertura di seduta, informa l'Assemblea di tutto ciò che ritenga utile e necessario o che, in qualche modo, possa riguardare l'andamento della Amministrazione.
- 2) Da poi comunicazione dell'avvenuto deposito dei verbali delle deliberazioni adottate nella seduta precedente e invita chi ne abbia interesse se ha da fare osservazioni.
- 3) I verbali vengono approvati per alzata di mano.
- 4) Sui processi verbali non è concessa la parola salvo che per introdurre rettifiche oppure per fatti personali.

Art. 24 - Pubblicità e segretezza delle sedute

- 1) Le sedute del Consiglio sono pubbliche, fatta eccezione per le sedute nelle quali si tratta di questioni riguardanti le qualità, le attitudini e la moralità delle persone.

TITOLO V° DISCUSSIONE E VOTAZIONE

Art. 25 - Ordine durante le sedute

- 1) Al Sindaco spetta il mantenimento dell'ordine durante le sedute.
- 2) La forza pubblica non può entrare nella sala delle riunioni, se non per ordine del Sindaco e solo dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

Art. 26 - Sanzioni disciplinari

- 1) Nessun consigliere può intervenire nel dibattito se prima non abbia chiesto ed ottenuto la parola dal Sindaco.
- 2) Se un consigliere turba con il suo comportamento, la discussione e l'ordine della seduta, ovvero pronuncia parole sconvenienti, il Sindaco lo richiama formalmente e può disporre l'iscrizione a verbale del richiamo. Il consigliere richiamato può fornire spiegazioni al Consiglio alla fine della seduta. In conseguenza di ciò, il Sindaco può disporre, a suo insindacabile giudizio, la revoca del richiamo.
- 3) Dopo un'ulteriore formale richiamo nel corso della medesima seduta, il Sindaco può proporre al Consiglio la esclusione del consigliere richiamato dall'aula per tutto il tempo della seduta. La seduta viene messa ai voti senza discussione. Se il consigliere non abbandona l'aula il Sindaco sospende la seduta.
- 4) Indipendentemente dal richiamo, il Sindaco può proporre l'esclusione dall'aula e quindi dai lavori di un consigliere che provochi tumulti o disordini o si renda responsabile di atti oltraggiosi o passi alle vie di fatto.

Art. 27 - Tumulto in aula

- 1) Quando vi sia tumulto in aula e non si riesca a ristabilire l'ordine, il Sindaco sospende la discussione o, se lo ritiene opportuno, scioglie la seduta.
- 2) In tal caso, il Consiglio si intende aggiornato al primo giorno successivo non festivo ed alla stessa ora in cui era stata convocata la seduta tolta.

Art. 28 - Comportamento del pubblico

- 1) Il pubblico che, senza esplicita autorizzazione del Sindaco, non può accedere agli spazi della sala riservata ai consiglieri, è ammesso ad assistere alle sedute del Consiglio, occupando i settori destinati allo scopo. Deve tenere un comportamento corretto ed astenersi dall'approvare o disapprovare le opinioni espresse dai consiglieri o le decisioni adottate dal Consiglio.
- 2) Il Sindaco può disporre l'espulsione dall'aula di chi in qualche modo ostacoli il proseguimento dei lavori.

Art. 29 - Prenotazione per la discussione

- 1) I consiglieri si iscrivono a parlare prima che abbia inizio la discussione sui singoli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
- 2) I consiglieri che intendono fare dichiarazioni o richieste su argomenti non all'ordine del giorno, debbono previamente informarne il Sindaco e possono interloquire solo se espressamente autorizzati e per non più di cinque minuti.

Art. 30 - Svolgimento interventi

- 1) Il Sindaco concede la parola secondo l'ordine delle prenotazioni, salva la sua facoltà di alternare, per quanto possibile, gli oratori appartenenti a gruppi diversi.
- 2) I consiglieri iscritti a parlare, che non si trovano in aula al momento del proprio turno, decadono dalla facoltà di intervenire.
- 3) I consiglieri possono scambiarsi l'ordine di iscrizione, dandone comunicazione al Sindaco; non possono intervenire però più di una volta nella discussione su uno stesso argomento, eccetto che per dichiarazioni di voto, per fatto personale, per richiami al Regolamento e all'ordine del giorno.

Art. 31 - Durata interventi

- 1) Il consigliere, ottenuto il permesso di intervenire nella discussione, parla dal proprio posto rivolto al Sindaco.
- 2) La durata degli interventi in Consiglio non può eccedere:
 - a) i dieci minuti per la discussione sulle proposte di deliberazione, riguardanti gli atti fondamentali di cui all'art. 32, secondo comma, della legge 8 giugno 1990 n° 142;
 - b) i dieci minuti per proposte modificative alle proposte delle deliberazioni sub a) e sub b), sottoposte all'esame dell'Assemblea;
 - c) i cinque minuti per gli interventi per fatto personale, per richiamo al Regolamento e all'ordine del giorno.
- 3) Quando il consigliere supera il termine assegnato per l'intervento, il Sindaco può toglierli la parola, dopo averlo invitato due volte a concludere;
- 4) Il Sindaco richiama il consigliere che si discosta dall'argomento in discussione e lo invita ad astenersi, può a suo insindacabile giudizio, toglierli la parola, se quello, per due volte invitato, persiste nel suo atteggiamento.
- 5) La lettura di un intervento non può, in ogni caso, eccedere la durata di dieci minuti. Il documento va consegnato al Segretario per l'acquisizione a verbale.
- 6) Gli interventi non possono essere interrotti o rimandati per la continuazione da una seduta all'altra.

Art. 32 - Questioni pregiudiziali e sospensive

- 1) Il Consigliere, prima che abbia inizio la discussione su un argomento all'ordine del giorno, può porre la questione pregiudiziale, per ottenere che quell'argomento non si discuta, o la questione sospensiva, per ottenere che la discussione stessa venga rinviata al verificarsi di determinate scadenze.
- 2) La questione sospensiva può essere posta anche nel corso della discussione.
- 3) Le questioni sono discusse e, se necessario, accolte o respinte a maggioranza dei votanti, immediatamente prima che abbia inizio o che continui la discussione;
- 4) Dopo il proponente, sulle questioni possono parlare solo un consigliere a favore e uno contro;
- 5) In caso di presentazione contemporanea di più questioni pregiudiziali o di più questioni sospensive, si procede, previa unificazione, ad un'unica discussione, nella quale può intervenire un solo consigliere per ogni gruppo, compresi i proponenti. Se la questione sospensiva è accolta, il Consiglio decide sulla scadenza della stessa;
- 6) Gli interventi sulla questione pregiudiziale e sulla questione sospensiva non possono eccedere, ciascuno, i cinque minuti. La votazione ha luogo per alzata di mano.
- 7) I richiami al Regolamento, all'ordine del giorno o all'ordine dei lavori e le questioni procedurali hanno la precedenza sulle discussioni principali. In tali casi, possono parlare, dopo il proponente, un consigliere contro ed uno a favore, e per non più di cinque minuti ciascuno.
- 8) Ove il Consiglio venga chiamato, dal Sindaco, a decidere sui richiami o sulle questioni di cui al precedente comma, la votazione avviene per alzata di mano.

Art. 33 - Fatto personale

- 1) Costituisce fatto personale l'essere censurato nella propria condotta ed anche il sentirsi attribuire fatti non veri oppure opinioni contrarie a quelle espresse.
- 2) Il consigliere che chiede la parola deve indicarlo. Il Sindaco decide se il fatto sussiste; ove però l'intervenuto insiste sulla questione posta, decide il Consiglio per alzata di mano e senza discussione.
- 3) Il Consigliere, che ha data origine con le sue affermazioni al fatto personale, ha facoltà di intervenire per chiarire esclusivamente il significato delle parole pronunciate o per rettificare queste.

Art. 34 - Udienze conoscitive

- 1) Il Consiglio può disporre udienze conoscitive, volte ad acquisire notizie, informazioni e documentazione utili sull'attività del Comune.
- 2) Nelle sedute dedicate a tali udienze, il Consiglio può invitare il Segretario comunale nonché i dirigenti ed i responsabili degli uffici e dei servizi, gli amministratori di enti ed aziende dipendenti dal Comune, difensore civico e qualsiasi altra persona in grado di fornire utili elementi di valutazione.
- 3) L'invito, unitamente al testo delle proposte, va recapitato con congruo anticipo e comunque almeno dieci giorni prima di quello fissato per la consultazione. Ai soggetti intervenuti verrà successivamente inviato il verbale della seduta nel corso della quale si è proceduto all'udienza conoscitiva.

Art. 35 - Dichiarazione di voto

- 1) A conclusione della discussione, ciascun consigliere o un consigliere per ogni gruppo può fare la dichiarazione di voto, dando succinta motivazione dell'orientamento proprio o del proprio gruppo per un tempo non superiore a cinque minuti.
- 2) Iniziata la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto.

Art. 36 - Verifica numero legale

- 1) In qualsiasi momento nel corso della seduta, si procede alla verifica del numero legale anche a richiesta di un solo consigliere.
- 2) Il Sindaco, ove accerti la mancanza del numero legale, sospende la seduta sino a quando non sia presente in aula almeno la meta' del numero dei consiglieri assegnati al Comune. Se cio' non avviene entro trenta minuti dalla sospensione, toglie la seduta.

Art. 38 - votazione

- 1) I consiglieri votano per appello nominale o per alzata di mano, a discrezione del Sindaco.
- 2) Le sole deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto, mediante scheda da deporsi in apposita urna.
- 3) Terminate le votazioni, il Sindaco, con l'assistenza di tre consiglieri con funzioni di scrutatori, ne riconosce e proclama l'esito. Si intende adottata la proposta se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.
- 4) Le schede bianche e quelle nulle si computano pere determinare la maggioranza dei votanti.

Art. 38 - Irregolarita' nella votazione

- 1) Quando si verificano irregolarita' nella votazione, il Sindaco, su segnalazione degli scrutatori o del Segretario, puo' valutare le circostanze, annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta, ammettendovi pero' soltanto i consiglieri che presero parte a quella annullata.

Art. 39 - Verbalizzazioni riunioni

- 1) I processi verbali delle deliberazioni sono redatti dal Segretario comunale; debbono indicare i punti principali della discussione ed il numero dei voti resi a favore e contro ogni proposta;
- 2) Essi vanno comunicati all'Assemblea nei modi cui al secondo comma dell'art. 24 e sono firmati dal Sindaco e dal Segretario.

Art. 40 - Diritti dei consiglieri

- 1) Ogni consigliere ha diritto che nel verbale sia dato atto del suo voto e dei motivi del medesimo.

Art. 41 - Revoca e modifica deliberazioni

- 1) Le deliberazioni del Consiglio, che comportano modificazioni o revoca di altre esecutive, si danno come non avvenute, ove esse non facciano espressa e chiara menzione dell'atto modificato o revocato.

Art. 42 - Segretario - Incompatibilita'

- 1) Il Segretario comunale deve allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione delle deliberazioni che riguardano argomenti di interesse proprio, o di interesse, liti o contabilita' dei suoi parenti o affini sino al quarto grado, o del coniuge, o di conferimento di impieghi ai medesimi.
- 2) In tale caso le funzioni di segretario verbalizzante vengono affidate al vice-Segretario.

TITOLO VI° DIRITTI E PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI

Art. 43 Diritto all'informazione dei Consiglieri

- 1) I consiglieri comunali, per acquisire notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, hanno accesso agli uffici del Comune e a quelli degli Enti e delle aziende da quello dipendenti, nel rispetto delle modalita' all'uso prefissate in via generale dal Sindaco.
- 2) Hanno inoltre diritto ad ottenere dagli uffici, compresi quegli degli enti e delle aziende dipendenti dal Comune, copia degli atti preparatori dei provvedimenti, nonche' informazioni e notizie riguardanti provvedimenti amministrativi. Cio' sempre che, su proposta del Segretario o del responsabile del servizio, il Sindaco non opponga il segreto di ufficio a tutela dell'Amministrazione Comunale o delle persone. In tal caso, il Consigliere puo' chiedere che la questione venga sottoposta alla Commissione consiliare permanente competente per materia. Se questa ritiene legittima e quindi meritevole di accoglimento la richiesta del Consigliere, puo' decidere di riunirsi in

seduta segreta con la presenza del richiedente e con quella obbligatoria del Sindaco e dell'Assessore delegato, per l'esame delle notizie e delle informazioni coperte dal segreto d'ufficio.

- 3) Hanno invece diritto di prendere visione, in numero di un consigliere per ogni gruppo, oltre ovviamente ai capi gruppo, degli atti preparatori ed istruttori riguardanti la deliberazioni, adottate dalla Giunta.

Art. 44 - Interrogazioni

- 1) Le interrogazioni consistono nella semplice domanda al Sindaco se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia giunta in ufficio e sia esatta, se si sia presa o si stia per prendere alcuna risoluzione intorno ad un determinato affare.
- 2) Esse sono presentate al Sindaco da uno o piu' Consiglieri.
- 3) Il Consigliere nel presentare un'interrogazione, puo' chiedere che venga data risposta scritta. Il Sindaco in tal caso e' tenuto a rispondere entro i successivi trenta giorni dalla richiesta.
- 4) Ove non venga chiesta la risposta scritta, il Sindaco risponde nella prima seduta utile.

Art. 45 - Risposta alle interrogazioni

- 1) Le risposte alle interrogazioni vengono date dal Sindaco o da un Assessore all'inizio della seduta, allo scopo fissata. Esse non possono avere durata superiore a quindici minuti e possono dar luogo a replica da parte dell'interrogante, che puo' anche dichiarare di essere o non essere soddisfatto.
- 2) La replica non puo' avere durata superiore a cinque minuti.
- 3) Nel caso l'interrogazione sia stata presentata da piu' Consiglieri, il diritto di replica spetta ad uno di essi. Tale diritto spetta al primo firmatario, salvo che tra interroganti non sia intervenuto diverso accordo.
- 4) L'assenmza dell'interrogante comporta in ogni caso la dichiarazione, da parte del Sindaco, di decadenza dall'interrogazione.

Art. 46 - Mozioni

- 1) La mozione consiste in un documento motivato, sottoscritto da uno o piu' consiglieri e volto a promuovere una deliberazione del Consiglio su un determinato argomento.
- 2) La mozione e' presentata al Sindaco, che ne dispone l'acquisizione al verbale dell'adunanza in cui e' annunciata.

Art. 47 - Svolgimento delle mozioni

- 1) Le mozioni sono svolte all'inizio della seduta immediatamente successiva alla loro presentazione, da tenersi comunque entro trenta giorni.
- 2) Indipendentemente dal numero dei firmatari, la mozione e' illustrata, all'occorrenza, solo dal primo firmatario o da uno degli altri firmatari e per un tempo non superiore ai dieci minuti.
- 3) Nella discussione possono intervenire, per un tempo non superiore ai dieci minuti, un consigliere per ogni gruppo e un assessore. Il Consigliere, che ha illustrato la mozione, ha diritto di replica per un tempo non eccedente i cinque minuti.
- 4) Non sono consentiti altri interventi oltre a quelli per dichiarazione di voto.

Art. 48 - Emendamenti alle mozioni

- 1) Per ogni mozione possono essere presentati emendamenti, che vanno pero' illustrati e discussi separatamente con le modalita' di cui al precedente articolo e votati per appello nominale.

Art. 49 - Ordini del giorno riguardanti mozioni

- 1) Nel corso di una discussione su una mozione e' possibile presentare ordini del giorno volti a chiarirne il contenuto, senza pero' che possano essere illustrati dai proponenti.
- 2) Gli ordini del giorno sono messi a votazione per appello nominale dopo la conclusione della votazione sulla mozione.

Art. 50 - Votazione delle mozioni

- 1) Le mozioni sono messe a votazione nel loro complesso sempre che, anche da parte di un solo consigliere, non sia stata avanzata richiesta di votazione per parti distinte e separate.
- 2) In quest'ultimo caso, dopo le singole votazioni, la mozione viene votata nel suo complesso per appello nominale. Essa e' approvata solo se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.

TITOLO VII°

PROCEDURE PARTICOLARI

Art. 51 - Proposta di mozione di sfiducia collettiva. Revoca e sostituzione degli assessori.

- 1) Il Sindaco e gli Assessori cessano dalla carica in caso di una approvazione di una mozione di sfiducia.
- 2) Le modalita' per la presentazione, per la discussione e per la votazione della mozione stessa sono stabilite dall'art. 37 della legge 8 giugno 1990 n° 142, stesse fonti normative disciplinano pure le modalita' per la formalizzazione delle dimissioni, per la revoca e per la sostituzione degli assessori.
- 3) Il Sindaco informa il Prefetto dell'avvenuta presentazione della mozione di sfiducia.

Art. 52 - Decadenza e dimissioni dalla carica di consigliere comunale

- 1) Il Consigliere comunale decade dalla carica quando si accerti l'esistenza nei suoi confronti di cause di ineleggibilita' o di incompatibilita'.
- 2) Le modalita' per la contestazione delle relative condizioni e la procedura da seguire per dichiarare la decadenza sono disciplinate dall'art. 7 della legge 23 aprile 1981 n° 154.
- 3) Il Consigliere comunale decade altresì dalla carica quando, senza giustificati motivi, non interviene ad alcuna seduta consiliare per un intero anno;
- 4) La decadenza di cui al precedente comma puo' essere promossa d'ufficio, anche ad istanza di un elettore del Comune, dal Prefetto o da chiunque altro vi abbia interesse. E' pronunciata dal Consiglio almeno 10 giorni dopo l'avvenuta constatazione dell'assenza.
- 5) La proposta va discussa in seduta pubblica e votata a scrutinio palese per appello nominale. Si ha per approvata quando riporta il voto della maggioranza dei consiglieri presenti.
- 6) L'art. 31 comma 2 bis della legge 8 giugno 1990 n° 142, disciplina le modalita' e le procedure per la presentazione di dimissioni dalla carica di consigliere.

Art. 53 - Adempimenti in ordine ai diritti di accesso e di informazione

- 1) Un esemplare delle deliberazioni adottate dal Consiglio e' depositato negli uffici della segreteria comunale a disposizione dei cittadini, che, oltre a prenderne visione, possono richiedere il rilascio motivato di copie, previo pagamento del costo di produzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonche' i diritti di ricerca e di visura.

Art. 54 - Norma di rinvio

- 1) Il presente regolamento entrera' in vigore il sedicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio, a seguito del visto da parte della competente Sezione di Controllo nell'atto deliberativo di approvazione;
- 2) Le norme contenute nel presente Regolamento sono concordanti e subordinate alle disposizioni statutarie attualmente vigenti ed alle leggi;
- 3) Per qualsiasi situazione non espressamente disciplinata nel presente atto e dallo Statuto comunale si rinvia alla legislazione Statale in vigore.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

Sig. Teodoro Renzulli



IL SEGRETARIO COMUNALE


Dott.ssa Clara Curto

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione:

- E' stata inviata al Comando dei Vigili per la pubblicazione all'Albo Pretorio in data 13/12/00 prot.n. 2869
- E' stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 19/12/00
- E' stata comunicata ai capigruppo consiliari;
- E' stata inviata al C.R.C. su iniziativa del Consiglio Comunale, art.17 co.33 della legge 127-97;
-
- E' stata inviata al C.R.C. su richiesta di controllo, art.17 co.38 della legge 127-97;
- E' stata inviata al C.R.C. su richiesta di controllo, art. _____ co. _____ della legge 127-97;

Dal Municipio, li _____



IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr.ssa Clara Curto

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____

- decorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo;
- non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente esecutiva di altra deliberazione ;

Inviata al C.R.C. per il controllo preventivo di legittimità, è divenuta esecutiva:

- Il _____ per decorrenza termini ex art.17, comma 40, legge 127-97;
- Per esame favorevole nella seduta del _____ prot. n° _____

Dal Municipio, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Clara Curto

N=0.
Prot. 3813 del 29/12/00

